



Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

# INDICE

Art.	Descrizione
1	Funzioni tecniche svolte dai dipendenti
2	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
3	Fondo per l'innovazione
4	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
5	Distribuzione e ripartizione del fondo
6	Liquidazione del fondo
7	Atto di incarico
8	Assicurazioni
9	Disposizioni Varie
10	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 27.11.2018

#### FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI

- Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti di lavori, forniture e servizi inseriti nella programmazione adottata a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016. Tali prestazioni, ove possibile, sono espletate dai tecnici comunali.
- 2. L'ente, può comunque affidare a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dalla legge, incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse secondo criteri che di volta in volta riterrà opportuno.
- 3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal responsabile di servizio ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
- 4. Le attività e gli incentivi massimi attribuibili per le attività meglio indicate al seguente art. 2, svolte dai dipendenti comunali sono determinati dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici". La percentuale degli incentivi effettivamente da attribuire ai dipendenti di volta in volta incaricati è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.

#### Articolo 2

# COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 1. Le risorse destinate all'incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche sono pari al 2% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.
- 2. Tali risorse sono ridotte allo 1,8% per le opere e/o lavori aventi importo compreso tra 1.000.000,01 e 5.548.000,00 euro; sono ridotte allo 1,6% per le opere e/o lavori aventi importo compreso tra 5.548.000,01 e 10.000.000,00 euro; sono ulteriormente ridotte allo 1,4% per le opere e/o lavori aventi importo superiore a 10.000.000,01 euro.
- 3. Tali risorse, relative agli appalti per forniture di beni e servizi, sono inoltre determinate in misura dell'1% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Esse sono comprese nel quadro economico.

- 4. Nel caso in cui non sia attestata da parte del responsabile di servizio una causa di complessità, tali risorse sono ridotte entro il tetto massimo dello 0,3% con riferimento all'importo posto a base di gara.
- 5. Le cause di complessità sono per le opere pubbliche le seguenti:
  - a) multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti strutture studi prove);
  - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
  - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
  - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
- 6. Per i servizi le cause di complessità sono le seguenti: settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale, di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali.
- 7. Per le forniture le cause di complessità sono le seguenti: innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale, rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali.
- 8. Le somme sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999.
- 9. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui ai precedenti commi, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

	OPERE E LAVORI	
1.	Programmazione della spesa per investimenti	9%
2.	Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	13%
3.	Responsabile del Procedimento	51%
4.	Direzione Lavori	8%
5.	Sicurezza in fase di esecuzione	5%
6.	Collaudo statico	4%
7.	Collaudo tecnico amministrativo e certificato di regolare esecuzione	5%
8.	Incaricato centrale di committenza per gara d'appalto	5%
		100%

FORNITURE E SERVIZI	
1. Programmazione della spesa per investimenti	5%
2. Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure bando	10%
3. Responsabile Unico del Procedimento	55%
4. Direzione dell'esecuzione ovvero controllo di esecuzione contratti	15%
5. Verifica di conformità finale	10%
6. Incaricato centrale di committenza per gara d'appalto	5%
	100%

10. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

- 11. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
- 12. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo in misura proporzionale.

#### DESTINAZIONE DELLE RISORSE E FONDO PER L'INNOVAZIONE

- 1. L'80% del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica e/o all'appalto di servizi e di forniture, ivi compreso il personale della centrale unica di committenza.
- 2. Il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo ovvero all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, nonchè alla attivazione di tirocini formative e di orientamento ed al finanziamento di dottorati di ricerca nelle materie relative ai contratti pubblici. A tal fine queste risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate ex articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999.

#### Articolo 4

# PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

- 1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 2.
  - 2. I responsabili dei procedimenti istruttori, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Servizio cui appartengono, se persona diversa, affinché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

- 3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza ed alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- 4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
- 5. Per gli appalti di forniture e servizi la condizione per l'erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dall'individuazione del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP.
- 6. L'individuazione del direttore dell'esecuzione di appalti di forniture e servizi in una persona diversa dal RUP è disposta dal responsabile del settore ovvero, tranne la ipotesi di cui alla lettera a), da altro responsabile non destinatario della incentivazione, al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
  - a. Appalto di importo superiore a 500.000 euro;
  - b. Intervento particolarmente complesso sotto il profile tecnologico;
  - c. Attività che richiedono una pluralità di competenze;
  - d. Attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - e. Per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

#### DISTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

- 2. Nell'ipotesi in cui l'affidamento dell'opera o del servizio non dovesse essere conclusa, non sarà corrisposta alcuna somma ai fini di cui al presente regolamento.
- 3. Solo ed esclusivamente in caso di opere e servizi di importo unitario pari o superiore ad € 1.000.000,00 potranno essere liquidate delle anticipazioni sull'importo definitivo, al raggiungimento delle fasi/attività individuate nell'art. 2 che precede.

# LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1. Gli incentivi maturati sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati, previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
- 2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del responsabile del servizio interessato.

#### Articolo 7

# ATTO DI INCARICO

- 1. Nell'atto di incarico viene:
- individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio dell'ente appaltante;
- individuato l'elenco dei dipendenti componenti il gruppo di lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e le prestazioni da svolgere.

# Articolo 8 ASSICURAZIONI

- 1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione...".
- 2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla stazione appaltante.

#### Articolo 9

# **DISPOSIZIONI VARIE**

- 1. In caso di perizie, di varianti e suppletive, o prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo delle medesime.
- 2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale.
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

#### Articolo 10

# ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione ed è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e sul portale "amministrazione trasparente".